

NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Limitazioni nell'uso del Contante, Assegni e Titoli al Portatore

Disposizioni antiriciclaggio previste dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 32 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

.....fM&b U[[]cfbUa Ybhc U`8YVWYhc`Y[[Y`' %"\$) "&\$\$ \$`b"+, L`

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

- **Trasferimento di Contante, Libretti, C.D. e Titoli al Portatore**
- **Libretti di Risparmio al Portatore: Apertura e Limite del Saldo ad Euro 4.999,99**
- **Trasferimento del Libretto fra due Soggetti Diversi**
- **Certificati di Deposito al Portatore**
- **Assegni Circolari - Emissione**
- **Assegni Bancari - Rilascio e utilizzo carnet**
- **Assegni Bancari e Postali emessi all'Ordine del Traente**
- **Assegni di importo Pari o Superiore a 5.000 Euro**
- **Assegni di importo Inferiore a 5.000 Euro**

1) TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE FRA DUE SOGGETTI DIVERSI

DIVIETO DI TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI, ANCHE FRAZIONATE, PARI O SUPERIORI AD EURO 5.000,00=, SE NON PER IL TRAMITE DI BANCHE, POSTE O IMEL.

Cosa prevede la Normativa:

- ✓ E' vietato il trasferimento di Denaro Contante o di Libretti di Deposito Bancari o Postali al Portatore o di Titoli al Portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00= euro.
- ✓ Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane spa.

SANZIONI Amm.ve in caso di infrazione: Ammenda dall'1 al 40% dell'Importo Trasferito.

Cosa fare se un soggetto volesse trasferire ad altri denaro contante, libretti di risparmio al portatore, certificati di deposito al portatore od altri titoli al portatore, per importi pari o superiore a 5.000 euro?

Formalizzare il trasferimento solo presso una banca:

i soggetti interessati alla transazione (cedente e cessionario), devono recarsi presso una banca, poste o imel (NON necessariamente presso l'emittente del libretto/titolo al portatore oggetto della transazione), ed effettuare l'operazione alla presenza di un dipendente dell'istituto, richiedendo il rilascio di apposita attestazione certificante il trasferimento perfezionato. L'attestazione rilasciata dovrà essere conservata dai soggetti interessati: il cessionario (nuovo possessore dei titoli), in particolare, dovrà produrla alla banca, posta o imel emittente il libretto/titolo in sede di estinzione dello stesso poiché, in mancanza di tale attestazione, la banca, posta o imel emittente il libretto/titolo dovrà segnalare l'infrazione al MEF in quanto trasferimento effettuato in difformità alle disposizioni normative, ovverosia non per il tramite di intermediario.

Attenzione alle "Operazioni Frazionate":

La suddetta infrazione ricorre anche in caso di contestuale trasferimento di più libretti al portatore, certificati di deposito o altri titoli al portatore, seppure singolarmente di importo inferiore ai 5.000 euro, ma complessivamente d'importo pari o superiore al suddetto limite.

Per "operazione frazionata" si intende: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti (euro 5.000,00=), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Libretti a Risparmio al Portatore - ONERI A CARICO DEL CEDENTE:

Va ricordato che in caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore sussiste anche l'obbligo, per il cedente, di comunicare alla banca emittente, entro 30 giorni dal trasferimento, le informazioni relative alla cessione, mediante apposita comunicazione sottoscritta dal cedente stesso ed indirizzata alla banca emittente (vedi di seguito).

Trasferimenti di denaro oltre il limite di Euro 5.000:

Per i casi di trasferimento di denaro oltre il limite di Euro 5.000, l'operazione di trasferimento potrà essere perfezionata dal cliente versando il denaro contante su di un c/c

intrattenuto con la banca, e disponendo, successivamente, un bonifico bancario in favore del cessionario.



2) LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE:

APERTURA E/O MANTENIMENTO DEL SALDO NEL LIMITE DI EURO 4.999,99

Cosa prevede la Normativa:

APERTURA LIBRETTO:

- ✓ E' vietata l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- ✓ E' vietato l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

LIMITE DI SALDO:

- ✓ Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro: il saldo massimo del libretto al portatore deve essere di Euro 4.999,99. (Precedentemente il limite era stato fissato ad Euro 12.499,99).
- ✓ I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad Euro 5.000, in essere alla data del 31 maggio 2010, devono essere estinti ovvero ricondotti ad un saldo non eccedente il suddetto limite. L'adeguamento alla norma deve avvenire entro il 30 giugno 2011.

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione:

Apertura di libretto in forma anonima o con intestazione fittizia: Ammenda dal 20 al 40% del saldo del libretto;

Utilizzo di Libretto aperto in forma anonima o con intestazione fittizia aperto presso stato estero: Ammenda dal 10 al 40% del saldo del libretto;

Eccedenza del saldo rispetto al limite: Ammenda dal 20 al 40% del saldo del libretto.

Mancata estinzione/Limitazione del saldo entro 30 giugno 2011: Ammenda dal 10 al 20% del saldo del libretto.

Che cosa si intende per "saldo" del libretto?

Per saldo si intende l'importo annotato sul libretto e non quello contabilizzato nelle evidenze della banca che, a seguito della liquidazione degli interessi periodici, può essere pari o superiore a 5.000,00 euro. Ricorrendo tale caso il cliente è comunque obbligato a regolarizzare il saldo, prelevando l'eccedenza, al momento della prima presentazione e della conseguente annotazione sul libretto delle operazioni contabilizzate.

Quali libretti al portatore non possono avere un saldo superiore alla soglia stabilita?

Il limite nel saldo di euro 4.999,99 si applica a tutti i libretti a partire dal 30 maggio 2010, in essere a tale data o emessi da tale data. Il limite massimo del saldo precedentemente in vigore era: 12.499,99 euro, applicato fino al 29 maggio 2010.

E' possibile richiedere l'emissione di più libretti al portatore di importo singolo inferiore ad 5.000 euro, ma complessivamente di importo superiore a questa soglia?

Non esistono divieti in tal senso. La banca sarà però tenuta a valutare l'operazione in ordine all'obbligo di segnalazione di eventuale "Operazione Sospetta". Inoltre nel caso in cui questi libretti vengano trasferiti ad un medesimo soggetto, il cliente ha l'obbligo di eseguire il trasferimento tramite Banche, Poste o Imel. Tale "canalizzazione" (vedi considerazioni al punto precedente) è infatti necessaria quando l'importo complessivo del trasferimento sia pari o superiore a 5.000 Euro.

Un libretto al portatore con saldo pari o superiore ad Euro 5.000, esistente all'entrata in

vigore della norma, deve essere regolarizzato necessariamente alla prima presentazione o basta che sia regolarizzato entro il 30 giugno 2011?

Un libretto al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistente al 29 maggio 2010 deve essere regolarizzato alla prima presentazione successiva a tale data. Il cliente, pertanto, non può richiedere l'effettuazione di operazioni diverse da quelle dirette a regolarizzare il libretto. Se il cliente rifiuta di eseguire la regolarizzazione del libretto la banca non può consentirgli di operare. In tal caso la banca non effettua alcuna segnalazione di infrazione al MEF in quanto sino al 30 giugno 2011 non è vietato detenere libretti con saldo pari o superiore ad Euro 5.000.

E' possibile che un libretto al portatore, con saldo pari o superiore ad Euro 5.000 esistente al 29 maggio 2011, sia regolarizzato trasformandolo in libretto nominativo?

Sì, il libretto al portatore può essere trasformato in libretto nominativo. A tal fine è necessario che il cliente chieda per iscritto la trasformazione del libretto e formalizzi gli atti contrattuali (deposito della firma, ecc.). Il libretto al portatore dovrà essere ritirato e sostituito con uno nominativo, in modo da non creare equivoci sulla sua natura giuridica.

Su un libretto al portatore che, al 29 maggio 2010, presentava un saldo inferiore a 5.000 euro si possono accettare, successivamente a questa data, versamenti tali da portare il saldo ad un importo pari o superiore ad Euro 5.000, salvo l'obbligo di regolarizzazione entro il 30 giugno 2011?

No, sui libretti al portatore che al 29 maggio 2010 presentavano un saldo inferiore a 5.000 euro sono consentiti versamenti esclusivamente fino a un saldo massimo di 4.999,99 euro.

Che cosa succede dopo il 30 giugno 2011 se un libretto con saldo pari o superiore a 5.000 euro non è stato ancora regolarizzato?

Alla prima presentazione successiva al 30 giugno 2011 la banca dovrà segnalare l'infrazione al MEF indicando i dati del presentatore, anche se quest'ultimo procede a regolarizzare il libretto.



3) LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE TRASFERIMENTO DEL LIBRETTO FRA DUE SOGGETTI DIVERSI

Cosa prevede la Normativa:

RICORRONO SEMPRE I SEGUENTI DUE OBBLIGHI:

- 1) In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare all'istituto emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Se si tratta di libretto trasferito prima del 30 aprile 2008 è consentita, in sostituzione della comunicazione del cedente, una "Autocertificazione del Cessionario".
L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL CEDENTE SI APPLICIA SEMPRE, PER CIASCUN LIBRETTO TRASFERITO E INDIPENDENTEMENTE DAL SALDO DEL LIBRETTO.
- 2) E' vietato il trasferimento di depositi a risparmio al portatore fra soggetti diversi per importo complessivamente (es: più libretti di importo singolarmente inferiore alla soglia) pari o superiore ad Euro 5.000,00 (precedente limite Euro 12.500,00). Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A.
L'OBBLIGO DI "CANALIZZAZIONE" DEL TRASFERIMENTO SI APPLICA, IN AGGIUNTA ALL'OBBLIGO PRECEDENTE, PER I LIBRETTI TRASFERITI CON SALDO COMPLESSIVAMENTE ECCEDENTE LA SOGLIA.

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione:

Mancata Comunicazione del Cedente alla Banca emittente: Ammenda dal 10% al 20% del saldo del libretto;

Mancata "Canalizzazione" a mezzo banca / poste / imel del trasferimento: Ammenda dall'1 al 40% del saldo del libretto.

Quali trasferimenti di libretti al portatore vanno comunicati alla banca emittente?

Tutti i trasferimenti di libretti al portatore tra soggetti diversi, effettuati a decorrere dal 30 aprile 2008, a prescindere dal saldo del libretto.

Chi deve fare la comunicazione alla banca emittente e in che modo?

La comunicazione deve essere fatta dal cedente, entro 30 giorni dalla data del trasferimento e deve indicare i dati identificativi del cessionario (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, estremi del documento di identificazione) e la data del trasferimento. Presso gli sportelli della BCC degli Ulivi Terra di Bari è possibile richiedere un modello appositamente predisposto per tale comunicazione, che dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso da parte del cedente.

In cosa si differenzia l'obbligo di comunicare alla banca emittente il trasferimento di un libretto, dall'obbligo di perfezionare a mezzo banca, poste o imel ("canalizzazione") il trasferimento di libretti d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro?

- ✓ Chi trasferisce ad un altro soggetto un libretto al portatore di qualunque importo è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Tale obbligo riguarda tutti i libretti al portatore trasferiti, indipendentemente dal saldo dei libretti medesimi. Inoltre, se il libretto è di importo pari o superiore ad Euro 5.000, o in presenza di più libretti per importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro trasferiti ad un altro soggetto, a

quest'obbligo di comunicazione da parte del cedente si aggiunge quello di eseguire il trasferimento tramite una banca, poste o imel (cd. "canalizzazione").

- ✓ L'obbligo di "canalizzazione" tramite banche, poste o imel riguarda il trasferimento di libretto al portatore di importo pari o superiore ad Euro 5.000 (o di più libretti, per importo complessivamente pari o superiore ad Euro 5.000). La banca alla quale ci si rivolge - che può essere diversa da quella emittente - acquisisce e registra nel proprio A.U.I. (Archivio Unico Informatico tenuto ai sensi della normativa antiriciclaggio) i dati identificativi del cedente e del cessionario e rilascia loro un'attestazione comprovante che il trasferimento è avvenuto per suo tramite. Questa documentazione dovrà essere prodotta, da parte del nuovo portatore del libretto (cessionario), alla banca emittente in sede di prima presentazione del titolo, al fine di documentare la regolare "canalizzazione" del trasferimento (in assenza la banca effettuerà una segnalazione di infrazione al MEF). Poiché i libretti al portatore con saldo pari o superiore ad Euro 5.000 sono destinati a sparire, questa norma a regime si applicherà ai libretti solo in caso di trasferimento di più libretti al portatore per importo complessivamente pari o superiore ad Euro 5.000. In ogni caso, in presenza di trasferimento canalizzato a mezzo banca, poste o imel, è necessario assolvere anche all'obbligo di comunicazione del cedente alla banca emittente i libretti.

Quando ricorre il caso di "Operazione Frazionata"?

In caso di contestuale trasferimento (oppure di diversi trasferimenti compiuti in un circoscritto periodo di tempo), di più libretti al portatore (oppure di certificati di deposito o altri titoli al portatore), di importo singolarmente inferiori ad Euro 5.000, ma complessivamente per importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per "operazione frazionata" si intende: *un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti (Euro 5.000,00), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.*

Quando può ritenersi che un libretto al portatore sia stato trasferito da un soggetto ad un altro?

Quando un libretto al portatore viene presentato in banca per effettuare una qualunque operazione (versamento, prelievo, estinzione, aggiornamento del saldo, ecc.) da un soggetto diverso da quello che lo ha acceso o che ne risulta titolare in base alle evidenze della banca, anche se si tratta di un familiare.

Nel caso in cui un libretto al portatore sia cointestato (sia cioè intestato a due persone fisiche quali, ad esempio, due coniugi), può presentarsi per operare, singolarmente, ciascuno dei cointestatari?

Si. In questo caso non si configura quale "trasferimento" l'utilizzo alternativo che può verificarsi fra i due cointestatari e, quindi, non scattano i conseguenti adempimenti (NON è necessaria, dunque, la comunicazione di trasferimento fra i due contestatari).

Perché ciò avvenga, comunque, è necessario che il libretto sia censito, presso la banca, in capo alla "cointestazione".

La comunicazione alla banca emittente va effettuata anche in caso di trasferimento di un Certificato di Deposito?

No, tale adempimento è previsto solo per i libretti al portatore. Per i CD rimane fermo l'obbligo di "canalizzazione" (eseguire il trasferimento tramite la banca) quando l'importo del trasferimento è pari o superiore ad Euro 5.000.

Cosa fa la banca quando un libretto al portatore viene presentato da un soggetto diverso da colui che ne risulta titolare in base alle proprie evidenze?

La banca è tenuta a verificare che sia pervenuta, o pervenga entro i successivi 30 giorni, la relativa comunicazione del cedente. In mancanza di tale comunicazione la banca segnala l'infrazione al MEF. In presenza della comunicazione la banca prende nota nelle proprie evidenze del soggetto cessionario dichiarato e successivamente, nel momento in cui il nuovo portatore presenterà per la prima volta il libretto agli sportelli, verificherà l'identità del nuovo portatore medesimo, in capo al quale censirà il libretto. Nel caso in cui il nuovo portatore non dovesse corrispondere al soggetto cessionario dichiarato dal cedente la banca segnalerà l'infrazione al MEF. La banca ha, inoltre, l'obbligo di verificare gli adempimenti relativi alla "canalizzazione" tramite banca, poste o imel, dei trasferimenti di libretti al portatore recanti saldi pari o superiori ad Euro 5.000 - o per "operazioni frazionate" ossia contestuale presentazione di più libretti per saldo complessivo pari o superiore ad Euro 5.000 (per trasferimento avvenuto nel periodo dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008, saldo pari o superiore a 5.000 euro), pretendendo dal cliente l'esibizione della relativa attestazione rilasciata dalla banca, posta o imel che ha certificato il trasferimento.

Come ci si deve comportare quando un libretto al portatore è stata trasferito prima del 30 aprile 2008 (data di entrata in vigore della norma) e viene presentato alla banca emittente in data successiva?

Se un libretto al portatore viene presentato alla banca da un soggetto diverso dal precedente titolare in data dal 30 aprile 2008 in poi, poiché la banca non può conoscere la data in cui esso è stato ceduto, è possibile accettare dal presentatore (cessionario) una dichiarazione (autocertificazione) in cui egli attesti, sotto la sua responsabilità, che il trasferimento è avvenuto prima del 30 aprile e cioè prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. L'autocertificazione deve indicare la data del trasferimento e il nome del cedente. La banca non ha l'onere di controllare la veridicità delle dichiarazioni che contiene, ma non può accettarla se il libretto riporta operazioni datate dal 30 aprile 2008 in poi (in quanto ciò significherebbe che il libretto è stato movimentato dal cedente in vigenza della nuova norma e, quindi, è stato trasferito successivamente al 29 aprile 2008). Nel caso di trasferimento avvenuto prima del 30 aprile 2008, se il saldo del libretto è superiore ad Euro 5.000 sarà necessario, inoltre, verificare che il trasferimento sia avvenuto per il tramite di un intermediario abilitato. La predetta "autocertificazione" del cessionario sostituisce, ovviamente, la comunicazione del cedente.

Come ci si deve comportare se il libretto è pervenuto al cliente per successione, ed il cliente portatore è, quindi, un erede del precedente titolare del libretto?

Accertata la qualità di erede del presentatore, le norme del caso non vanno applicate, in quanto riferite esclusivamente ai trasferimenti per atto fra vivi e non ai trasferimenti per causa di morte. Il presentatore si legittima come erede (producendo la documentazione relativa alla successione); occorrerà verificare che il saldo del libretto sia stato indicato nella eventuale dichiarazione di successione (se ricorre il caso).

Il trasferimento di libretti di risparmio al portatore per importo pari o superiore ad Euro 5.000 deve essere eseguito necessariamente presso la banca emittente?

No, può essere eseguito presso qualsiasi banca o presso Poste Italiane S.p.A. o presso un istituto di moneta elettronica. Tali soggetti rilasciano un'attestazione comprovante che il trasferimento è avvenuto per loro tramite. Detta attestazione andrà esibita alla banca emittente al momento della presentazione del libretto da parte del nuovo possessore.



4) CERTIFICATI DI DEPOSITO AL PORTATORE EMISSIONE, TRASFERIMENTO, ESTINZIONE

Cosa prevede la Normativa:

TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI DI DEPOSITO AL PORTATORE

- ✓ E' vietato il trasferimento di Denaro Contante o di Libretti di Deposito Bancari o Postali al Portatore o di Titoli al Portatore (QUINDI ANCHE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO AL PORTATORE) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00= euro.
- ✓ Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane spa.

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione: Ammenda dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Esistono limiti di importo per l'emissione di certificati di deposito?

No, la norma concernente il limite di importo riguarda esclusivamente i libretti di risparmio al portatore. I certificati di deposito al portatore possono essere emessi anche per importi pari o superiori ad Euro 5.000, tenendo presente che, in ogni caso, il trasferimento di certificati di deposito per importo pari o superiore ad Euro 5.000 deve essere eseguito per il tramite di banche, poste o imel.

Quali adempimenti occorre espletare nel caso in cui un certificato di deposito al portatore di importo pari o superiore ad Euro 5.000 sia presentato per l'estinzione da un soggetto diverso da colui che lo aveva acceso? (oppure in caso di presentazione di più CD al portatore di importi singolarmente inferiori alla soglia ma complessivamente per importo superiore)?

Il cliente presentatore deve produrre l'attestazione che il trasferimento è avvenuto tramite banche, poste o imel, oppure deve esibire una delega ad incassare il CD dell'originario sottoscrittore (al fine di escludere la sussistenza di un trasferimento), oppure la documentazione attestante la qualità di erede dell'originario sottoscrittore (e si dovrà verificare in tal caso che il CD sia stato inserito nell'eventuale dichiarazione di successione, se ricorre il caso fiscale). In assenza di uno di questi documenti la banca deve effettuare la segnalazione di infrazione al MEF. L'estinzione del certificato di deposito e il pagamento del controvalore al presentatore devono essere comunque eseguiti dalla banca, in quanto civilisticamente il presentatore è legittimato dal possesso del certificato di deposito stesso.

Il trasferimento di certificati di deposito al portatore per importo pari o superiore ad Euro 5.000 deve essere eseguito necessariamente presso la banca emittente?

No, può essere eseguito presso qualsiasi banca o presso Poste Italiane S.p.A. o presso un istituto di moneta elettronica . Tali soggetti rilasciano un'attestazione comprovante che il trasferimento è avvenuto per loro tramite. Detta attestazione andrà esibita alla banca emittente al momento della presentazione del CD o del libretto da parte del nuovo possessore.

Quando ricorre il caso di "Operazione Frazionata"?

Per esempio in caso di contestuale trasferimento (oppure di diversi trasferimenti compiuti in un circoscritto periodo di tempo), di più certificati di deposito (oppure di libretti al portatore o altri titoli al portatore), di importo singolarmente inferiori ad Euro 5.000,00, ma

complessivamente per importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per "operazione frazionata" si intende: *un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti (Euro 5.000,00), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.*

La comunicazione alla banca emittente prevista per il trasferimento di Libretti al Portatore va effettuata anche in caso di trasferimento di un Certificato di Deposito al Portatore?

No, tale adempimento è previsto solo per i libretti al portatore. Per i CD rimane fermo l'obbligo di "canalizzazione" (eseguire il trasferimento tramite la banca) quando l'importo del trasferimento è pari o superiore ad Euro 5.000.



5) ASSEGNI CIRCOLARI EMISSIONE

Cosa prevede la Normativa:

- ✓ Gli Assegni Circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ✓ Il rilascio di Assegni Circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
- ✓ Per ciascun Assegno Circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione: Ammenda dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Che cosa deve fare un cliente per ottenere il rilascio di assegni circolari liberi? (cioè senza la clausola di non trasferibilità).

La nuova normativa ha stabilito che le banche emettano quale "standard" assegni circolari con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente che intende ottenere un assegno circolare libero (ossia privo della clausola di Non Trasferibilità) deve fare espressa richiesta alla banca, sottoscrivendo apposita documentazione, tenendo presente che, comunque, l'assegno circolare potrà essere richiesto ed emesso in forma libera per importo massimo di euro 4.999,99= (ad esclusione del caso in cui l'assegno circolare sia intestato ad una banca o a poste). Come stabilito dalla norma all'atto dell'emissione di assegni circolari liberi la banca addebiterà al cliente richiedente l'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno.



6) ASSEGNI BANCARI E POSTALI

RILASCIO E UTILIZZO CARNET

Cosa prevede la Normativa:

- ✓ I moduli di Assegni Bancari e postali sono rilasciati dalle Banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità;
- ✓ Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (che, ovviamente, potranno essere emessi entro il limite di importo previsto dalla normativa: 4.999,99= euro);
- ✓ Per ciascun modulo di Assegno Bancario o postale richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Che cosa deve fare un cliente per ottenere il rilascio di un carnet di assegni bancari liberi? (senza clausola di non trasferibilità).

La nuova normativa ha stabilito che le banche rilascino quale “standard” moduli di assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente che intende ottenere un carnet di assegni liberi deve farne espressa richiesta alla banca, sottoscrivendo apposita documentazione. Come stabilito dalla norma all’atto del rilascio di moduli di assegno liberi la banca addebiterà al cliente richiedente l’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun modulo rilasciato . Detta imposta è applicata al momento della consegna del carnet ed è quindi dovuta anche nell’eventualità che i moduli presenti nel carnet non vengano in tutto o in parte utilizzati.

Il cliente in possesso di carnet assegni bancari rilasciati prima del 30 aprile 2008 (data di entrata in vigore della normativa) può continuare ad utilizzarli?

Sì, ma gli assegni emessi con data pari o successiva al 30 aprile 2008 devono essere tratti nel rispetto delle nuove disposizioni. In particolare, la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome del prenditore sono obbligatorie per importi pari o superiori ad Euro 5.000, mentre per importi inferiori l’assegno può essere emesso libero, anche senza l’indicazione del nome del beneficiario o con l’indicazione “al portatore”.

Sugli assegni bancari liberi, con data pari o successiva al 30 aprile 2008, emessi da correntisti utilizzando moduli di assegni consegnati dalla banca prima del 30 aprile 2008, è dovuta l’imposta di bollo di 1,50?

No, l’imposta di bollo è dovuta solo su moduli di assegni bancari consegnati dalla banca al cliente a partire dal 30 aprile 2008.



7) ASSEGNI BANCARI E POSTALI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE

Cosa prevede la Normativa:

Gli Assegni Bancari e Postali emessi all'Ordine del Traente:

- ✓ non possono recare ulteriori girate rispetto a quella per l'incasso, del traente medesimo;
- ✓ non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi per cui possono essere anche di importo superiore ad Euro 5.000 senza clausola di Non Trasferibilità;
- ✓ in caso di irregolarità la Banca è tenuta a comunicare l'infrazione rilevata al MEF: se le girate sono correttamente apposte (regolare continuità delle girate) l'assegno sarà comunque pagato dalla Banca.

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione: Ammenda dall'1 al 40% dell'importo trasferito

Quali sono gli assegni bancari e postali emessi "all'ordine del traente"?

Trattasi degli assegni bancari o postali emessi dal traente in favore di se stesso (traente: il soggetto che firma l'assegno sul fronte del titolo, titolare del conto corrente). L'assegno della specie può essere intestato: "cognome e nome" del traente stesso, con l'indicazione "a me medesimo", "M.M.", "me stesso" e similari.

Il divieto di apporre girate sugli assegni "a me medesimo", ad eccezione della girata per l'incasso, sussiste a prescindere dall'importo?

Sì, gli assegni "a me medesimo" di qualunque importo possono essere unicamente incassati. E' sempre vietato trasferirli tramite girata.

Che cosa fa la banca se riceve in negoziazione un assegno "a me medesimo" - di qualunque importo - recante delle girate diverse da quella per l'incasso?

L'assegno risulta girato in violazione della norma e, pertanto, la banca ha l'obbligo di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, se l'assegno non evidenzia anomalie formali di altro genere, può essere pagato.

Molti clienti della banca, in particolar modo società, emettono assegni all'ordine proprio e li affidano a dipendenti incaricati del ritiro del contante. Come va correttamente posta in essere in questi casi l'operazione?

E' necessario che al dipendente incaricato sia rilasciata dalla società intestataria del conto una delega per cassa, che consente al delegato di incassare assegni muniti della firma di quietanza del correntista firmando la relativa distinta. L'assegno viene tratto e girato per l'incasso dalla società, mentre il dipendente - in virtù della delega conferitagli - sottoscrive la distinta e ritira il contante.



8) ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI EMESSI PER IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO

Cosa prevede la Normativa:

Gli assegni Bancari, Postali e gli Assegni Circolari di Importo Pari o Superiore a 5.000 euro:

- ✓ devono recare il Nome o la Ragione Sociale del Beneficiario e la clausola di Non Trasferibilità (ovviamente dovranno riportare la sola girata del beneficiario);
- ✓ in caso di infrazione saranno comunque pagati dalla Banca con obbligo di comunicare l'irregolarità al MEF. In particolare:
 - se mancante sia del beneficiario che della clausola di non trasferibilità l'assegno, **sarà pagato dalla Banca e segnalato al MEF;**
 - se recante la clausola di intrasferibilità ma mancante dell'indicazione del beneficiario (o con indicato "al portatore"), l'assegno **sarà reso impagato dalla Banca quale "Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali" e segnalato al MEF;**
 - se recante l'indicazione del beneficiario ma mancante della clausola di intrasferibilità l'assegno **sarà pagato dalla Banca e segnalato al MEF;**
 - se recante sia l'indicazione del beneficiario che la clausola di intrasferibilità, ma con firme di girata o con la girata "per conoscenza e garanzia", l'assegno **sarà reso impagato dalla Banca quale "Irregolare di Girata" e segnalato al MEF.**

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione: Ammenda dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Quali assegni devono obbligatoriamente indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità?

Tutti gli assegni di importo pari o superiore ad Euro 5.000, con data emissione dal 25 giugno 2008 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per completezza si ricorda che l'obbligatorietà sussiste anche per gli assegni di importo pari o superiore ad Euro 5.000, con data di emissione dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008. Infine, per gli assegni con data di emissione precedente al 30 aprile 2008 (ancorché presentati al pagamento dal 30 aprile in poi), la sussistenza dei predetti requisiti va verificata qualora l'importo sia superiore ad Euro 5.000.

Può un assegno, di importo pari o superiore ad Euro 5.000 e recante la clausola di non trasferibilità, essere emesso privo del nome o della ragione sociale del beneficiario?

No. L'assegno risulta emesso in violazione della norma, con conseguente obbligo per la banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico l'assegno è da considerare nullo in quanto la contestuale presenza di due clausole contraddittorie (al portatore e non trasferibile) impedisce di ricostruire la volontà dell'emittente circa il soggetto a cui il titolo va pagato. L'assegno verrà pertanto respinto dalla banca (Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali) - oltre che segnalato al MEF. Naturalmente anche assegni inferiori ad Euro 5.000 intrasferibili ma privi dell'indicazione del nome del prenditore (o con espressa clausola al portatore) sono da considerare nulli. Per questi ultimi tuttavia non sussiste violazione della normativa antiriciclaggio e quindi obbligo di segnalazione al MEF.

Che cosa fa la banca in presenza di un assegno di importo pari o superiore ad Euro 5.000 privo della clausola di non trasferibilità (ed eventualmente anche dell'indicazione del beneficiario)?

L'assegno risulta emesso in violazione della norma, con conseguente obbligo per la banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, però, l'assegno è regolare, quindi la banca può pagarlo al soggetto legittimato.

Che cosa fa la banca in presenza di un assegno di importo pari o superiore ad Euro 5.000 recante il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, ma riportante delle firme di girata?

La girata dell'assegno in violazione della clausola di intrasferibilità comporta l'obbligo per la banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, l'assegno non verrà pagato dalla banca, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 della legge assegno (in base al quale la banca trattaria che paga un assegno intrasferibile a soggetto diverso dal beneficiario o dalla banca incaricata dell'incasso, risponde del pagamento).

Che cosa fa la banca in presenza di un assegno di importo pari o superiore ad Euro 5.000 recante il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, e riportante la clausola "per conoscenza e garanzia"?

Quando risulta che la clausola "per conoscenza e garanzia" è stata usata non per garantire l'identità del prenditore, ma per pagare l'assegno a un soggetto diverso dal beneficiario, sussiste una violazione della clausola di intrasferibilità, con conseguente obbligo per la banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, l'assegno non verrà pagato dalla banca, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 della legge assegno (in base al quale la trattaria che paga un assegno intrasferibile a soggetto diverso dal beneficiario o dalla banca incaricata dell'incasso, risponde del pagamento). Si evidenzia che la questione si pone nei medesimi termini anche per assegni non trasferibili di importo inferiore ai 5.000 euro.

Può un assegno non trasferibile di importo pari o superiore ad Euro 5.000 essere versato dal beneficiario su un conto corrente a lui non intestato?

No, in quanto il versamento realizzerebbe un trasferimento dell'importo dell'assegno a favore del titolare del conto in violazione della clausola di intrasferibilità e obbligherebbe la banca ad effettuare la segnalazione di infrazione al MEF. Si evidenzia che la questione si pone nei medesimi termini anche per assegni non trasferibili di importo inferiore ad Euro 5.000.

Può un assegno non trasferibile di importo pari o superiore ad Euro 5.000 essere versato dal beneficiario su un conto corrente a lui cointestato, a prescindere dalle modalità operative del conto (facoltà di operare congiuntamente o separatamente)?

Sì, perché i cointestatari, pur essendo legati da un vincolo di solidarietà nei rapporti interni (in virtù del quale si presume, salva prova contraria, che le parti di ciascuno siano uguali), conservano comunque la loro posizione individuale, per cui le operazioni riferite ad ogni singolo cointestatario restano sempre attribuibili a chi ha effettuato l'operazione, senza che l'altro cointestatario possa avanzare pretese sul relativo importo.

Può un assegno intrasferibile di importo pari o superiore ad Euro 5.000 essere girato per l'incasso da un procuratore/delegato del beneficiario (che lo versa su un conto intestato o cointestato al beneficiario)?

Sì, in quanto l'incasso di un assegno intrasferibile tramite un procuratore/delegato del beneficiario non comporta trasferimento dell'importo dell'assegno e non genera violazioni della normativa antiriciclaggio con conseguente obbligo di segnalazione al MEF. In questi casi, onde evitare difficoltà interpretative da parte delle banche negoziatrice / trattaria, è bene che la girata del procuratore sia completa della dicitura "per procura di COGNOME NOME", o almeno "per procura", seguita dalla firma del procuratore stesso.

Una banca può emettere o essere beneficiaria di assegni di importo superiore ad Euro 5.000 privi della clausola di intrasferibilità?

Sì, le limitazioni relative all'utilizzo del contante e degli assegni non si applicano ai trasferimenti di cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A.. Non sono previste deroghe a favore di altre categorie di soggetti.



9) ASSEGNI BANCARI, POSTALI, E CIRCOLARI EMESSI PER IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

Cosa prevede la Normativa:

Gli assegni Bancari, Postali e gli Assegni Circolari di Importo Inferiore ad Euro 5.000 euro:

- ✓ Possono essere emessi in forma Libera, ossia senza clausola di Non Trasferibilità e l'indicazione del Beneficiario entro il limite di importo massimo di Euro 4.999,99
- ✓ Se emessi con la clausola di Non Trasferibilità:
 - devono recare anche il Nome o la Ragione Sociale del Beneficiario (non potranno essere emessi "al portatore" o senza l'espressa indicazione del prenditore): in mancanza l'assegno verrà reso impagato dalla Banca Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali;
 - devono recare la sola girata, per l'incasso, del Beneficiario. In presenza di ulteriori girate l'assegno verrà reso impagato dalla Banca Assegno Irregolare di Girata

SANZIONI amm.ve in caso di infrazione: Ammenda dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Può un assegno bancario di importo inferiore ad Euro 5.000 essere emesso senza indicazione del beneficiario o con l'espressa formula "al portatore"?

Sì, in quanto l'obbligo di indicare il nome del beneficiario sussiste unicamente per assegni di importo pari o superiore ad Euro 5.000: è necessario però verificare che l'assegno bancario sia emesso privo della clausola di non trasferibilità (ossia utilizzando carnet di assegni bancari espressamente predisposti per la forma libera). Infatti nel caso in cui l'assegno fosse "Non Trasferibile" (e ciò rappresenta lo standard dei carnet rilasciati alla clientela nel tempo) la mancanza del nome del prenditore, o l'espressa clausola "al portatore", determina la nullità del titolo, in quanto la contestuale presenza di due clausole contraddittorie (al portatore e non trasferibile) impedisce di ricostruire la volontà dell'emittente circa il soggetto a cui il titolo va pagato. L'assegno verrà respinto dalla banca (Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali). Per questi assegni, in quanto di importo inferiore a 5.000 euro, tuttavia, non sussiste violazione della normativa antiriciclaggio e quindi non sussiste obbligo di segnalazione al MEF.

Può un assegno di importo inferiore a 5.000 euro essere girato in bianco, e cioè con la sola firma del girante, senza l'espressa indicazione del giratario?

Sì, nessuna norma impone che la girata sia riempita con l'indicazione del nome del giratario. L'assegno quindi, anche se emesso all'ordine di una determinata persona e da questa girato in bianco, può poi circolare come titolo al portatore. Ciò purché si tratti di un assegno senza clausola di non trasferibilità, in quanto, in caso contrario (ossia in presenza di assegno Non Trasferibile), non sarà, comunque, possibile girare il titolo a terzi (se non alla banca per l'incasso).

